

Delibera n. 1516 del 16-06-2000 proposta da MAGNANI

Modifica della deliberazione n. 801 di data 7 aprile 2000 concernente l'approvazione delle nuove "Direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 concernente "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati d'emarginazione".

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 801 del 7 aprile 2000, ha approvato le nuove "Direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 concernente la disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati d'emarginazione";

da una verifica successiva all'approvazione ed in particolare a seguito dei rilievi sollevati dal nucleo di "coordinamento degli Enti operanti ai sensi della L.P. 35/83", risulta che alcune tipologie di costi, non ammissibili secondo i criteri della predetta delibera, non possono essere coperti dal finanziamento provinciale e di fatto rimangono a totale carico degli Enti;

si rende pertanto necessario apportare alcune variazioni

al provvedimento in questione ed in particolare si propongono le seguenti modifiche al paragrafo n. 5 "Definizione del disavanzo di gestione" delle direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, che è parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione:

- il punto 2) delle uscite, accantonamento quota indennità di fine rapporto, è sostituito nel seguente testo "è ammessa la quota d'accantonamento di competenza dell'anno e la quota di rivalutazione di legge del fondo esistente"
  
- il punto 15) delle uscite, imposte e tasse, è sostituito nel seguente testo "sono ammesse in quanto costituiscano effettivi costi per l'ente convenzionato e/o finanziato ai sensi e per le finalità di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35;
- vista la propria deliberazione n. 801 del 7 aprile 2000;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1)di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n. 801 di data 7 aprile 2000 riguardante le "Direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, concernente "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati d'emarginazione", che, allegata al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2)di dare atto che pertanto sono modificati i criteri d'ammissibilità delle sottoelencate voci di costo di cui al capitolo n. 5 "Definizione del disavanzo di gestione" allegato al predetto provvedimento:

- il punto 2) delle uscite, accantonamento quota indennità di fine rapporto, è sostituito nel seguente testo "è ammessa la quota d'accantonamento di

competenza dell'anno e la quota di rivalutazione di legge del fondo esistente"

- il punto 15) delle uscite, imposte e tasse, è sostituito nel seguente testo "sono ammesse in quanto costituiscano effettivi costi per l'ente convenzionato e/o finanziato ai sensi e per le finalità di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35".

3) di dare atto che il testo delle predette "Direttive", di cui al punto 1), allegato al presente provvedimento, è integrale ed aggiornato con le modifiche sopra citate.

- - - - -

Direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della L.P. 31 ottobre 1983, n. 35 concernente "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati d'emarginazione".

#### 1. SOGGETTI INTERESSATI.

Le presenti direttive sono emanate al fine di dare attuazione all'art. 7 della L.P. 31 ottobre 1983, n. 35, concernente "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione" e si riferiscono

alla promozione dell'attività svolta prioritariamente da associazioni, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operano senza fine di lucro con interventi rivolti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nell'ambiente in cui vivono.

## 2. DEFINIZIONE AMBITI D'INTERVENTO.

Sono da ricomprendere, negli interventi rivolti a prevenire e rimuovere gli stati d'emarginazione, le attività di:

- a) segretariato sociale
- b) accoglienza diurna o notturna
- c) accoglienza residenziale

## 3. DEFINIZIONE RAPPORTI CON ENTI.

Per la realizzazione degli interventi sono stipulate apposite convenzioni, anche a carattere pluriennale; in casi particolari, nei quali si ravvisi l'opportunità di favorire la sperimentazione di nuove forme d'intervento, possono essere concessi contributi prescindendo dalla

stipulazione di convenzioni.

#### 4. PRESENTAZIONE DOMANDE

##### ATTIVITA' CONVENZIONATA.

Per l'accesso ai finanziamenti previsti dal punto n. 2 dell'art. 7 della L.P. 35/83 gli Enti che svolgono attività convenzionata dovranno presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la modulistica predisposta dal Servizio:

- a) il bilancio di previsione per l'anno seguente, redatto in termini di competenza;
- b) la relazione finanziaria di commento alle poste di bilancio;
- c) la relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'esercizio di riferimento.

##### ATTIVITA' NON CONVENZIONATA.

Per l'accesso ai contributi previsti dal punto n. 4 dell'art. 7 della L.P. 35/83 le associazioni, cooperative od altri organismi privati devono presentare la richiesta di contributo assieme alla modulistica predisposta dal Servizio:

- a) il bilancio di previsione, per il periodo previsto, redatto in termini di competenza;
- b) la relazione finanziaria di commento alle poste di

bilancio;

c) la relazione programmatica dell'attività che il soggetto proponente intende attivare;

Il Servizio attività socio assistenziali, in sede istruttoria, potrà richiedere ulteriore documentazione volta ad accertare la congruenza degli obiettivi, delle metodologie proposte e le priorità socio assistenziali individuate dagli Enti Gestori ex L.P. 14/91.

La data per la presentazione della richiesta, unitamente alla predetta documentazione, è:

- il 31 ottobre dell'anno antecedente per le attività non convenzionate già avviate,
- il 30 giugno dell'anno antecedente per le attività non convenzionate nuove

Per i finanziamenti o contributi da concedere per l'anno 2000, in deroga a quanto precedentemente disposto, si stabilisce che il termine per la presentazione della richieste e della relativa documentazione è stabilito entro il 31 marzo 2000.

##### 5. DEFINIZIONE DEL DISAVANZO DI GESTIONE.

L'impegno che la Provincia può assumere in ordine alla concessione dei finanziamenti/contributi, ai sensi della L.P. 35/83, è determinato dalla differenza tra il totale

delle uscite e delle entrate dell'Ente proponente; detto impegno è quantificato dalle seguenti voci del bilancio di previsione.

ENTRATE:

- 1)rette da persone assistite
- 2)entrate per attività svolte dagli assistiti
- 3)contributi da Enti, Comuni, ecc.
- 4)contributi da privati
- 5)versamento da soci
- 6)interessi attivi
- 7)altre entrate, non classificabili con le predette voci.

USCITE:

- 1)retribuzioni al personale dipendente
- 2)accantonamento quota indennità di fine rapporto: è ammessa la quota d'accantonamento di competenza dell'anno e la quota di rivalutazione di legge del fondo esistente.
- 3)contributi previdenziali ed assistenziali;  
con riferimento alle predette voci 1), 2) e 3), sono ammessi i costi del personale autorizzato dal Servizio, eventuali richieste di nuovo personale sono valutate e possono essere autorizzate, tenuto conto dell'attività dell'Ente e delle risorse finanziarie disponibili.
- 4)retribuzioni al personale dipendente per lavoro straordinario: non è ammesso.

Il Servizio, tenuto conto della specifica attività svolta dall'Ente o di particolari condizioni organizzative, potrà valutare la sua ammissibilità e congruità.

5)indennità di trasferta

6)spese per il personale volontario e gli obiettori di coscienza: sono ammessi i rimborsi spesa per attività richiesta al personale volontario ed obiettori e gli oneri assicurativi relativi; il costo degli obiettori è ammesso al netto degli eventuali rimborsi statali specificati nella sezione entrate del bilancio di previsione, non sono ammessi costi figurativi riferiti agli obiettori (affitto camera, quote spese generali, ecc.). Le spese di formazione degli obiettori e del personale volontario sono ammesse nella misura massima complessiva di Lire 1.000.0000 annuo per Ente. Per altre voci di costo, il Servizio, tenuto conto della specificità dell'Ente e/o dell'andamento della spesa nel periodo precedente, valuterà per ogni voce esposta la sua ammissibilità e congruità.

7)canoni di locazione: è ammesso il costo del contratto di locazione ed eventuali spese accessorie per rinnovo o registrazione.

8)spese condominiali

9)spese di riscaldamento

10)spese di energia elettrica acqua e gas

11)spese telefoniche

12) spese di cancelleria

13)spese postali

14)altre spese d'ufficio: sono ammessi gli eventuali costi di consulenza amministrativa e fiscale, le spese di quote associative, eventuali costi di segreteria (se non autorizzati come dotazione d'organico di personale al punto 1) delle uscite), eventuali quote di spese generali della sede principale imputabili all'attività finanziata dalla L.P. 35/83, abbonamenti a giornali e televisione, altri costi non direttamente riferibili ad altre voci.

Il Servizio, tenuto conto della specificità dell'Ente e/o dell'andamento della spesa nel periodo precedente, valuterà per ogni voce esposta la sua ammissibilità e congruità.

15)imposte e tasse: sono ammesse in quanto costituiscano effettivi costi per l'ente convenzionato e/o finanziato ai sensi e per le finalità di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.

16)interessi passivi per anticipazioni di cassa: non sono ammessi.

17)compensi per consulenze e/o prestazioni socio-educative: sono ammesse di norma le spese per l'attività di supervisione all'équipe degli operatori nel limite di lire 2.500.000 annue per ciascun centro d'attività, per le altre spese, il Servizio, tenuto conto della specificità dell'Ente e/o dell'andamento

della spesa nel periodo precedente, valuterà per ogni voce esposta la sua ammissibilità e congruità.

18)spese per corsi d'aggiornamento professionale del personale dedito all'attività d'assistenza: è ammesso un importo massimo forfetario pari a lire 2.000.000 annue per ciascun centro d'attività.

19)premi per polizze assicurative: sono ammessi i costi d'assicurazione riferenti all'attività finanziata.

20)spese per vitto: sono ammessi i relativi costi se giustificati dal tipo d'attività svolta.

21)spese per acquisto materiali e piccole attrezzature: sono ammessi i costi d'acquisto dei materiali per l'espletamento dell'attività prevista dal progetto, i costi d'eventuali piccole attrezzature con valore inferiore ad un milione.

22)spese per manutenzione ordinaria: sono ammessi i costi per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili destinati all'attività della L.P. 35/83, non sono ammessi costi di manutenzione straordinaria.

23)accantonamento quota d'ammortamento: è ammesso l'ammortamento fiscale nella misura di legge e non sono ammesse quote d'ammortamento accelerato ed anticipato. Non possono essere esposti né riconosciuti ammortamenti di beni finanziati o acquistati con contributo pubblico. L'entità dell'ammortamento riconosciuto è determinata dalle quote di svalutazione dei cespiti già acquisiti, se non completamente

ammortizzati, e di quelli previsti nel piano degli investimenti per l'anno di riferimento. Non sono ammesse quote d'ammortamento relative ad investimenti di natura produttiva se non coperte da entrate tipiche della produzione.

24)spese per pulizie

25)spese per lavanderia

26)spese per abbigliamento

27)spese mediche

28)altre spese per attività d'assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci. Esse sono ammesse nel limite massimo delle entrate tipiche dell'Ente, incrementate di una quota forfetaria definita in lire 2.000.000 annue per centro d'attività.

Criteri generali di valutazione delle voci di spesa 5) indennità di trasferta, 8) spese condominiali, 9) spese di riscaldamento, 10) spese d'energia elettrica acqua e gas, 11) spese telefoniche, 12) spese di cancelleria, 13) spese postali, 24) spese per pulizie, 25) spese per lavanderia, 26) spese per abbigliamento, 27) spese mediche.

L'entità delle uscite che possono essere ammesse, in sede di bilancio di previsione, deriva dall'importo ammesso nell'ultimo consuntivo rendicontato, aumentato del coefficiente d'incremento del costo della vita, calcolato per il periodo di riferimento.

Il Servizio, tenuto conto della specificità dell'Ente e/o dell'andamento dell'attività, può diversamente valutare per ogni voce esposta la sua ammissibilità e congruità.

Per gli Enti che svolgono attività produttiva, ogni iniziativa di produzione intrapresa deve autofinanziarsi, in pratica i ricavi tipici della produzione devono essere sufficienti a coprire i relativi costi; i costi di produzione che eccedono i rispettivi ricavi non sono considerati nella determinazione del disavanzo ammesso.

Per gli Enti che non svolgono attività produttiva ma che prevedono la realizzazione di piccoli manufatti, i costi esposti per la loro realizzazione devono trovare la relativa copertura nelle entrate per attività svolte dagli assistiti.

Calcolo del disavanzo di gestione ammissibile: è determinato dalla differenza, arrotondata per difetto alle centomila lire, tra il totale delle entrate e delle uscite ammesse, analizzate con i criteri sopra definiti.

## 6. DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROVINCIALE.

Il disavanzo ammissibile, in sede di bilancio di previsione, definisce l'entità massima d'intervento della

Provincia per la realizzazione dell'attività proposta.

Nell'assegnazione dei finanziamenti/contributi, come determinati al punto n. 5, si procede con il seguente ordine prioritario:

- a) attività convenzionata;
- b) attività non convenzionata per la quale è già stato concesso il contributo e di cui si chiede la continuazione;
- c) attività non convenzionata nuova e proposta per la prima volta.

Nel caso le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire le richieste dell'attività di cui ai punti a) e b), il Servizio provvederà d'ufficio a rideterminare il disavanzo ammesso.

## 7. MODALITA' D'EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE.

### ATTIVITA' CONVENZIONATA.

Le sottoelencate modalità d'erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, assegnati in base ai rapporti convenzionali, sono riportate negli atti in essere, tenuto conto della tipologia dell'Ente.

I finanziamenti annuali sono erogati agli Enti in

quattro ratei trimestrali scadenti, salvo casi di forza maggiore, alla fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, d'importo pari al 25% (venticinque per cento) del finanziamento concesso, previa emissione di regolare fattura, tenuto conto delle somme già erogate a titolo d'anticipazione. L'importo dei singoli ratei potrà variare in relazione ad eventuali diverse esigenze dell'Ente convenzionato, che dovrà motivare in tempo utile, purché le motivazioni addotte siano ritenute valide dal Servizio.

Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi convenzionati, di norma, entro la fine d'ogni anno, è concesso, a titolo d'anticipazione sul contributo da attribuire per l'anno successivo, un finanziamento pari al 50% del finanziamento determinato per l'anno precedente rispetto l'anno cui si riferisce. Detto anticipo sarà erogato in due rate uguali nel mese di gennaio e nel mese d'aprile.

L'eventuale avanzo dell'anno precedente, rilevato dal bilancio consuntivo, è recuperato con l'erogazione dei finanziamenti relativi al terzo ed eventualmente anche al quarto trimestre, procedendo, se necessario, e comunque nel caso di cessazione dell'attività, al recupero ai sensi dell'art. 51 L.P. 14.9.1979 n. 7.

L'erogazione della quarta rata trimestrale è subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente convenzionato, di un aggiornamento del preventivo relativo all'esercizio in corso, accompagnato da una relazione illustrativa dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti fino al 31 agosto dello stesso anno. Il Servizio, verificato l'andamento della spesa del preventivo aggiornato, determinerà l'entità della quarta rata da erogare.

Entro il 31 maggio d'ogni anno gli enti convenzionati devono presentare il bilancio consuntivo, la relazione finanziaria, la relazione ed i dati statistici dell'attività realizzata nell'anno precedente.

Per le associazioni, nella relazione allegata al bilancio consuntivo, il Consiglio d'Amministrazione, ove previsto, dovrà dichiarare l'inerenza delle entrate e uscite all'attività convenzionata, l'esistenza e la regolarità della relativa documentazione di spesa.

L'associazione può provvedere, avvalendosi di un professionista iscritto al Registro dei revisori contabili, a fare certificare: l'inerenza all'attività convenzionata delle entrate e uscite indicate nel consuntivo, la congruità della suddivisione delle entrate e uscite tra le attività svolte, la regolarità e la completezza della documentazione, la sua corrispondenza alle rilevazioni contabili ed a quanto

riportato nel consuntivo dell'attività convenzionata.

Non possono essere ammesse le spese relative al compenso del professionista che ha redatto la certificazione.

In assenza della suddetta certificazione dovrà essere allegato al consuntivo, da parte dell'associazione, idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

L'associazione, qualora sia dotata del competente Collegio sindacale, al consuntivo dovrà allegare la relazione dell'organo di controllo in ordine all'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui sia allegata al bilancio consuntivo la documentazione comprovante la spesa sostenuta, dovrà essere prodotto altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data fattura, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

Le cooperative, oltre al bilancio consuntivo dell'attività convenzionata, devono fornire copia del bilancio redatto secondo gli adempimenti di legge con le relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale; nel caso vi siano differenze fra le voci dei due bilanci, queste sono chiarite con apposite note di raccordo.

Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio della società, dovrà essere data dimostrazione dell'inerenza dei componenti positivi e negativi di

reddito all'attività ammessa a finanziamento oppure ad altra attività, nonché del risultato di gestione dell'attività.

Il collegio sindacale, nella sua relazione sul bilancio, dovrà esprimersi circa la congruità dell'eventuale predetta suddivisione e del risultato in tale modo determinato.

L'analisi del bilancio consuntivo determina il reale disavanzo ammesso per l'attività convenzionata e, tenuto conto delle somme anticipate, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate: l'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico dell'Ente.

Nella valutazione delle uscite espresse in bilancio consuntivo è ammessa la compensazione tra le varie voci di costo, in caso di rilevante scostamento, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, deve essere data giustificazione se non sia già motivato nella relazione finanziaria; gli interessi passivi non sono ammessi.

Il Servizio può richiedere la documentazione ritenuta opportuna a giustificazione degli oneri di spesa esposti in bilancio.

## ATTIVITA' NON CONVENZIONATA.

Le sottoelencate modalità d'erogazione e di rendicontazione dei contributi disposti per le attività non convenzionate, tenuto conto della tipologia dell'Ente, sono definite, in via transitoria, nell'attesa che sia emanato il regolamento sulla rendicontazione ai sensi dell'art. 20 della L.P. n. 23/92 e s.m..

I contributi, concessi per le attività "sperimentali", possono essere erogati anche in via anticipata in misura pari al 90 per cento ed il saldo a presentazione del consuntivo.

L'erogazione del 90% del contributo può essere disposta in rate quadrimestrali uguali (gennaio, maggio, settembre); in particolare per l'erogazione della seconda e terza rata l'Ente deve presentare una relazione sull'attività svolta, rispettivamente fino al 30 aprile ed al 31 agosto.

Sulla base della predetta relazione, il Servizio potrà rideterminare il valore degli importi delle rate da liquidare.

Entro cinque mesi dal termine dell'attività devono

essere presentati il bilancio consuntivo, la relazione finanziaria, la relazione ed i dati statistici di quanto realizzato.

Deve essere inoltre allegata la documentazione in originale, comprovante le spese sostenute per l'attività non convenzionata, nonché un elenco, raggruppato per voci di costo, riportante gli estremi (es. n. e data fattura, nome della ditta, oggetto, importo) della documentazione medesima.

Le Cooperative possono produrre, in alternativa alla documentazione di cui al precedente punto, copia del bilancio d'esercizio redatto secondo gli adempimenti di legge; nel caso vi siano differenze fra le voci del rendiconto ed il bilancio della cooperativa esse devono essere illustrate con apposite note di raccordo.

Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio della società, dovrà essere data dimostrazione dell'inerenza dei componenti positivi e negativi di reddito all'attività ammessa a contributo oppure ad altra attività, nonché del risultato di gestione dell'attività.

Il collegio sindacale, nella sua relazione sul bilancio, dovrà esprimersi circa la congruità dell'eventuale predetta suddivisione e del risultato in tale modo determinato.

L'analisi del bilancio consuntivo determina il reale disavanzo ammesso per l'attività non convenzionata e, tenuto conto delle somme anticipate, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate; l'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico dell'Ente.

Nella valutazione delle uscite esposte in bilancio consuntivo è ammessa la compensazione tra le varie voci di costo, in caso di rilevante differenza, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, deve essere data giustificazione se non sia già motivato nella relazione finanziaria; gli interessi passivi non sono ammessi.

Il Servizio può richiedere la documentazione ritenuta opportuna a giustificazione degli oneri di spesa esposti in bilancio.